

state praticamente circoscritte le presuntuose diffide mantovane. All'autorità metropolitana aquileiese rimanevano sottoposte le diocesi di terraferma, venete e istriane; nello stesso tempo era riconosciuta per esplicita ammissione o per meccanica tolleranza la dignità metropolitana gradense nella sua più recente prospettiva politica e giurisdizionale, con il beneficio di tutti i diritti di patri-monio a essa competenti nella provincia aquileiese e nel regno italico.

Nel *pactum* dell'840 era stata fatta riserva a favore delle *iustitiae* della chiesa di Grado (1). Il successivo diploma di Lotario del settembre 841 assicurò il libero godimento dei beni ecclesiastici veneziani posti in territorio imperiale al pari di quelli laici, senza eccezione per le proprietà gradensi (2).

Fallito il tentativo di Sergio II, più tardi Leone IV, seguendo la pratica consuetudinaria (la presunta aggiudicazione della pieve gradense al patriarcato aquileiese, auspice una sinodo generale, è tardiva falsificazione), consacrava, dopo la morte di Venerio, patriarca di Grado, nell'aprile dell'852, il neo-eletto Vittore, accordandogli il sacro pallio (3).

Da parte della curia romana la legittimità dei poteri metropolitani gradensi (e, s'intende, secondo l'ultima espressione) era pacifica e incontrovertibile. L'imperatore franco da parte sua non la contestava. Nè Lotario, nè Ludovico II, più volte sollecitati dall'iniziativa aquileiese a riconoscere e sancire il presunto suo buon diritto, si pronunciarono in favore della tesi del patriarcato d'Aquileia. Essi o mantennero cauto silenzio, o conclusero senza offesa del diritto di vita della sede gradense (4). La sentenza lodoviciana del

---

(1) *Pact. Loth.*, c. 31: *Reservamus in eodem pacto ut pars parti de causis ecclesiarum et monasteriorum iustitias faciant* (M. G. H., Capit., II, 143; *Documenti* cit., I, 107). Cfr. il mio *Pactum Loth.* cit., p. 1137 sg., in contrario BESTA, *La genesi* cit., p. 599.

(2) M. G. H., Capit., II, 151 sg.; *Documenti* cit., I, 108 sg.

(3) UGHELLI, *Italia sacra*, V, 1106; *Documenti* cit., I, 112; KEHR, *Italia pontif.*, VII, 2, n. 37, p. 43.

(4) Se si deve prestar fede al diploma di Lodovico II del 30 ottobre 854 (UGHELLI, *Italia sacra*, V, 39; BOEHMER-MÜHLBACHER, *Regesta imperii*, n. 1164), il patriarca Andrea (Cfr. PASCHINI, *Storia* cit., I, 173 sg.) avrebbe sollecitato, forse al tempo di Sergio II, per tramite del conte Everardo del Friuli,